12 NOVEMBRE 2026

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/162/SR01/C1-C2

POSIZIONE SULLE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE E IL RIORDINO DELLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI, CHE ATTUANO I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALLE LETTERE A) E C) DEL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO.

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 7 gennaio 2026, n. 1

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime mancata intesa, con il voto contrario delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria e con alcune osservazioni e proposte emendative (non condizionanti) di seguito riportate.

***

La maggioranza delle Regioni esprime una valutazione complessivamente positiva all'impianto della riforma. Al riguardo, particolarmente apprezzabile appare il rafforzamento della funzione nomofilattica: troppo spesso, infatti, le amministrazioni regionali si sono confrontate con pronunce difformi delle diverse sezioni della Corte, anche su questioni riguardanti il personale e l'organizzazione degli uffici, con conseguenti incertezze applicative e difficoltà nella gestione amministrativa. La prospettiva di orientamenti più uniformi risponde pertanto a un'esigenza concreta delle Regioni.

Inoltre, la riforma non appare incidere sulla prerogativa regionale di designazione dei componenti delle sezioni di controllo prevista dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge n. 131 del 2003. In tale quadro, anche alla luce dell'applicazione dell'articolo 41 dello schema alle nomine regionali e del conseguente rafforzamento dei requisiti richiesti, si ritiene opportuno richiedere al Governo di valutare la disponibilità a prevedere un concorso dello Stato agli oneri finanziari connessi a tali componenti, oggi integralmente posti a carico delle regioni.

Infine, si riportano alcune osservazioni, richieste di chiarimento e proposte emendative, comprensive dell'ulteriore proposta di riformulazione dell'articolo 21, da coordinare con le proposte 21.3-9 e 21.5 in quanto volte alla medesima finalità di rafforzamento del contraddittorio nel procedimento di parifica.

Osservazioni

1. Funzione nomofilattica

Si ritiene necessario che il nuovo assetto della Corte dei conti assicuri un più efficace esercizio della funzione nomofilattica, al fine di favorire la formazione di orientamenti interpretativi uniformi e prevenire il consolidarsi di pronunce difformi tra le diverse sezioni regionali e centrali. A tal fine, potrebbe essere opportuno rafforzare, anche sotto il profilo organizzativo, le funzioni attribuite alle Sezioni riunite di cui all'articolo 4 dello schema, prevedendo un soggetto unitario in grado di dirimere tempestivamente eventuali contrasti giurisprudenziali e di assicurare indirizzi interpretativi omogenei sull'intero territorio nazionale. L'esigenza assume particolare rilievo alla luce delle criticità emerse nel corso degli anni, nei quali orientamenti non uniformi delle diverse sezioni della Corte hanno determinato significative difficoltà applicative per le amministrazioni, in particolare in materie

particolarmente sensibili quali le politiche del personale e l'organizzazione degli uffici. Una più incisiva funzione nomofilattica contribuirebbe pertanto a garantire maggiore certezza nell'azione amministrativa e uniformità nell'applicazione della disciplina contabile.

2. Esercizio unitario delle diverse funzioni della Corte

Si ritiene opportuno chiarire come, nell'attuazione concreta del principio di esercizio unitario delle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, saranno assicurate la necessaria specializzazione dei magistrati e la gestione delle eventuali situazioni di incompatibilità conseguenti alla precedente conoscenza della medesima questione nell'esercizio di una diversa funzione.

3. Organizzazione delle sezioni territoriali e composizione dei collegi

Ferma restando la scelta del legislatore delegante di prevedere una sezione territoriale unica, appare opportuno acquisire indicazioni sui criteri secondo i quali saranno concretamente costituiti i diversi collegi e sulle garanzie di stabilità, predeterminazione e continuità nella loro composizione. Si chiede inoltre di chiarire quale impatto il nuovo modello organizzativo potrà avere sulla capacità delle strutture territoriali di assicurare tempestivamente lo svolgimento delle funzioni di parificazione dei rendiconti regionali, di controllo e consultive.

4. Rapporti tra Procura generale e procure territoriali

Si propone di approfondire la concreta delimitazione dei poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti al Procuratore generale, con particolare riferimento ai poteri di avocazione e di sottoscrizione congiunta degli atti, nonché ai criteri attraverso i quali saranno individuate le istruttorie caratterizzate da particolare rilevanza, complessità o novità. Il chiarimento appare utile soprattutto ai fini dell'individuazione dei presupposti e delle garanzie che accompagneranno l'esercizio di tali poteri.

5. Controllo concomitante

Si chiede di confermare se la nuova disciplina del controllo concomitante trovi applicazione anche con riferimento a piani, programmi e progetti propri delle Regioni, purché caratterizzati dai requisiti di rilevanza finanziaria e significativo impatto socio-economico previsti dallo schema.

6. Componenti delle sezioni regionali di designazione regionale

Si ritiene opportuno acquisire un chiarimento circa il ruolo che il Governo intende attribuire, nel nuovo assetto della Corte, all'istituto della designazione regionale previsto dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge n. 131 del 2003. In tale ambito potrebbe essere altresì approfondita la possibilità di riconsiderare l'attuale imputazione alle Regioni dei relativi oneri finanziari, valutandone l'assunzione a carico dello Stato, tenuto conto dell'inserimento dei componenti nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni della magistratura contabile.

Inoltre, si evidenzia che l'articolo 41 dello schema richiama espressamente l'articolo 7, comma 8-bis, della legge n. 131 del 2003, il quale, ai fini della nomina dei componenti regionali, rinvia al DPR n. 385 del 1977. Lo stesso schema, tuttavia, all'articolo 70 dispone l'abrogazione del citato DPR, introducendo contestualmente una nuova disciplina delle nomine. Ne deriva che l'articolo 7, comma 8-bis, della legge n. 131 del 2003 resterebbe formalmente formulato mediante il rinvio a una fonte abrogata. Parrebbe pertanto opportuno intervenire contestualmente sulla legge n. 131 del 2003, ovvero quantomeno chiarire espressamente quale disciplina procedurale debba trovare applicazione alle nomine regionali.

7. Procedimento di parificazione del rendiconto regionale – articolo 21



Con riferimento all'articolo 21, si chiede di chiarire come sia assicurato un effettivo contraddittorio con la Regione lungo l'intero procedimento di parificazione e, in particolare: le modalità e i termini delle richieste istruttorie, nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento e di interoperabilità dei dati; il termine minimo tra la trasmissione della bozza di relazione e l'adunanza di pre-parifica; il momento entro il quale il Procuratore regionale debba depositare e trasmettere alla Regione la requisitoria; il termine riconosciuto alla Regione per memorie difensive e controdeduzioni e la loro considerazione nella relazione; i tempi di deposito e trasmissione della decisione e della relativa relazione. Si chiede altresì di chiarire se la sequenza procedimentale garantisca alla Regione la conoscenza dei rilievi della Procura e della Sezione in tempo utile per controdedurre prima della decisione di parifica.

8. Disciplina transitoria e tempi di attuazione della riforma

Considerata l'ampiezza della disciplina transitoria, si propone di chiedere al Governo una ricostruzione delle principali tappe temporali del processo di attuazione, distinguendo le disposizioni destinate a entrare immediatamente a regime da quelle la cui concreta operatività è subordinata all'adozione di successivi atti organizzativi del Presidente della Corte, del Consiglio di presidenza o di altri organi della Corte.

Proposte emendative

1. Art. 4 - Sezioni riunite

All'articolo 4 (Sezioni riunite) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «, nella composizione di cui ai commi 5 e 7,» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sezioni riunite sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti e sono costituite in un collegio unico composto da tutti i presidenti delle sezioni centrali e territoriali della Corte dei conti, indipendentemente dalle funzioni esercitate.»;
c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Avverso qualsiasi atto adottato dalle sezioni territoriali della Corte dei conti è ammessa impugnazione dinanzi alla competente sezione centrale.
5. Avverso qualsiasi atto adottato dalle sezioni centrali della Corte dei conti è ammessa impugnazione dinanzi alle sezioni riunite. Le impugnazioni di cui ai commi 4 e 5 sono proposte entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero dalla sua piena conoscenza.»;
d) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
e) al comma 10, le parole «dei collegi delle sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio unico delle sezioni riunite».

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte dei conti, assicurando l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni normative sull'intero territorio nazionale.
Tale esigenza assume particolare rilevanza per le Regioni e le Province autonome, che hanno riscontrato, nel corso degli anni, orientamenti interpretativi e pronunce difformi tra le diverse sezioni territoriali della Corte dei conti, con conseguenti situazioni di incertezza giuridica e disomogeneità nell'applicazione delle medesime disposizioni normative.
Al fine di garantire una funzione nomofilattica piena ed effettiva, la proposta interviene sia sulla

composizione delle Sezioni riunite, prevedendo un collegio unico formato da tutti i Presidenti delle sezioni centrali e territoriali, sia sul sistema delle impugnazioni, introducendo la possibilità di impugnare gli atti delle sezioni territoriali dinanzi alle competenti sezioni centrali e quelli delle sezioni centrali dinanzi alle Sezioni riunite.
L'obiettivo è assicurare la certezza del diritto, la coerenza degli orientamenti interpretativi e l'uniforme applicazione delle decisioni della Corte dei conti in tutte le Regioni, superando le difformità che hanno caratterizzato l'attività delle diverse articolazioni territoriali e garantendo parità di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative e contabili.

2. **Salvaguardia del contingente e della distribuzione territoriale dei componenti integrativi delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e relativa copertura finanziaria**

Le Regioni ritengono fondamentale garantire l'invarianza del numero complessivo dei componenti integrativi delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, al fine di preservare gli attuali assetti organizzativi ed evitare la necessità di modifiche agli Statuti regionali.
Si condivide la previsione originaria della designazione dei componenti da parte della Conferenza Unificata promossa dall'ANCI purché sia assicurato il numero complessivo e il rispetto del criterio di distribuzione geografica su base regionale, salvaguardando un'adeguata rappresentanza di tutti i territori.
Si ritiene, inoltre, imprescindibile che gli oneri finanziari relativi ai predetti componenti siano posti a carico del bilancio della Corte dei conti o, quantomeno, siano sostenuti in concorso con le Regioni, superando l'attuale previsione che ne dispone l'integrale imputazione ai bilanci regionali.
In assenza di tali garanzie, le Regioni ritengono preferibile il mantenimento della disciplina vigente.
Pertanto, si propone il seguente emendamento:

Art. 41-bis
(Modifiche all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)
Il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da un contingente complessivo di quaranta componenti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando il criterio di distribuzione geografica su base regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».

o, in subordine:

All'art. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.bis Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, una quota pari a due unità è individuata dal Governo su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

3. **Proposta emendativa - Rafforzamento del contraddittorio e delle garanzie difensive delle Regioni nel procedimento di parificazione del rendiconto**

Sono sostituiti i commi da 3 a 9 con i seguenti:

3. L'istruttoria per l'esame del rendiconto, oltre a dare contezza della legittimità delle procedure contabili in relazione ai vincoli e delle autorizzazioni di spesa, è incentrata sul rispetto degli equilibri contabili, sulla veridicità dei risultati conseguiti e sulla regolarità del risultato di amministrazione, previa valutazione dell'attendibilità e dell'affidabilità delle esposizioni finanziario-contabili. Questa fase può svolgersi con richieste istruttorie alla Regione che provvede, nei tempi richiesti, a formulare le opportune risposte e memorie, nel rispetto del principio del non aggravamento del procedimento e dell'interoperabilità dei dati. Il rendiconto depositato e le risultanze dell'attività istruttoria sono messi a disposizione del Procuratore regionale.

4. L'istruttoria si conclude con l'elaborazione di una bozza di relazione trasmessa con ordinanza presidenziale al Presidente della regione e al Procuratore regionale. Essa deve indicare distintamente le parti e le questioni afferenti alla decisione di parifica ai sensi dell'articolo 39 del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con l'indicazione dell'impatto sulle poste di bilancio, e quelle che costituiscono lo schema di relazione ai sensi dell'articolo 41 del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Il Procuratore regionale deposita entro un congruo termine e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'adunanza di pre-parifica, le proprie osservazioni.

5. Chiusa la fase istruttoria, il Procuratore regionale deposita requisitoria scritta, trasmessa al Presidente della regione, contenente le conclusioni in merito alla parificazione del rendiconto regionale entro e, comunque, non oltre l'adunanza di pre-parifica, a pena di inammissibilità.

6. Il Presidente del collegio, ricevuta la requisitoria scritta del Procuratore regionale o scaduti i termini, fissa l'udienza pubblica con ordinanza che viene trasmessa al Presidente della regione e al Procuratore regionale.
7. La Regione ha la facoltà di presentare proprie memorie difensive e controdeduzioni per replicare ai rilievi del Procuratore o della Sezione di controllo, giustificare scostamenti di bilancio, chiarire poste contabili complesse o documentare l'avvenuta regolarizzazione di partite contestate, almeno cinque giorni prima della parifica, a pena di inammissibilità.

8. Al termine dell'udienza, il collegio, in camera di consiglio, assume la decisione di cui all'articolo 39 del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed approva la relazione di cui all'articolo 41 del medesimo Regio decreto, con i contenuti previsti nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Nella relazione si tiene conto delle memorie difensive e controdeduzioni della Regione, se rilevanti e se presentate nel rispetto dei termini di cui al comma 7. Il dispositivo è letto al termine della camera di consiglio.

9. La decisione con l'annessa relazione, sottoscritte dal Presidente del collegio e dai magistrati relatori, entro 30 giorni, è depositata e trasmessa a cura della segreteria al Presidente della regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Procuratore regionale.

Relazione illustrativa
La proposta interviene in modo organico sulla scansione del procedimento di parificazione,: rendere più effettivo il contraddittorio della Regione, disciplinare le richieste istruttorie e le relative risposte, anticipare la requisitoria del Procuratore regionale alla fase di pre-parifica, assicurare alla Regione un autonomo spazio per memorie e controdeduzioni prima dell'udienza pubblica, prevedere che tali

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

difese siano considerate nella relazione e fissare il termine di trenta giorni per il deposito e la trasmissione della decisione e della relazione.
Si evidenzia che al comma 5, dell'art. 21, è previsto, pena inammissibilità, il termine di cinque giorni per il deposito della requisitoria scritta da parte del Procuratore regionale prima dell'udienza pubblica di parificazione, per evitare contestazioni "a sorpresa" (termine previsto altresì per le eventuali memorie difensive e la relativa documentazione della regione).
Con l'emendamento proposto si garantisce il diritto di difesa sia nella fase istruttoria, sia nella fase decisoria della procedura e si attuano i principi del giusto processo di cui all'art.111 della Costituzione.

4. **Proposta emendativa - Delimitazione delle contestazioni del Procuratore regionale e tutela del diritto di difesa delle Regioni**

21.5

Al comma 5 dell'articolo 21 dopo le parole *"al Procuratore regionale, il quale deposita requisitoria scritta contenente le conclusioni in merito alla parificazione del rendiconto regionale"* sono inserite le seguenti *", relative esclusivamente alle contestazioni già rappresentate nell'adunanza di pre-parifica,"*.

Relazione illustrativa

La modifica proposta è finalizzata a garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, definendo chiaramente il perimetro delle conclusioni formulabili dal Procuratore regionale in sede di requisitoria scritta, agganciandolo esclusivamente alle contestazioni già esposte nell'adunanza di pre – parifica. In assenza di questa specificazione, l'attuale appiattimento del termine assegnato alla regione per il deposito di proprie memorie difensive su quello previsto per il Procuratore regionale per la requisitoria scritta vanifica il pieno diritto di difesa dell'amministrazione regionale in ordine a eventuali nuove censure non formalizzate prima.

5. **Proposta emendativa**

23.1

Al comma 1 dell'articolo 23 le parole *"nonché dal collegio delle sezioni riunite per le Autonomie"* sono sostituite dalle seguenti *"con facoltà di rivolgersi anche al collegio delle sezioni riunite per le Autonomie qualora inerenti all'applicazione di norme nazionali"*.

Relazione illustrativa

La modifica proposta, anche alla luce delle richieste dell'ANCI e delle considerazioni favorevoli espresse del DAGL, mira a consentire agli enti territoriali di rivolgersi tanto alle sezioni regionali che alle sezioni riunite per le Autonomie. Un tanto anche al fine di consentire la giusta valorizzazione del ruolo delle sezioni regionali istituite presso le autonomie speciali, in funzione della salvaguardia delle prerogative statutarie. In questo modo gli enti di cui all'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 potranno rivolgersi sia alle sezioni regionali, che alle sezioni riunite per le Autonomie, senza in ogni caso pregiudicare la realizzazione della funzione nomofilattica, presidiata da ultimo anche dal meccanismo di cui all'articolo 24 comma 2.

Roma, 12 novembre 2026